
Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 19 giugno 2026, n. 57

Società "OSMAIRM S.R.L." con sede legale in Laterza (TA) alla Via Cappuccini n. 9 (P.I. 00350530739). Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l.n. 833/1978 di Martina Franca (TA). Mantenimento dell'accreditamento istituzionale, ex art. 28 co. 6 l.r. n. 9/2017 e s.m.i., nella nuova sede in Martina Franca alla via Guglielmi n. 10 trav. 1^ (già autorizzata all'esercizio per trasferimento ex art 28 l.r. n. 9/2017 con D.D. 26 del 30.03.2026).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la DGR 26/09/2024 n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

Vista la DGR n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di Direzioni delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 398 del 31.03.2025;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 28 del 30/09/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/10/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 29/10/2025 n. 1657 recante "Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22.01.2021 n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e s.m.i. Affidamento incarichi di Direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta Regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, presso la sede della Sezione Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con D.D. 00026 del 30.03.2026 del Registro Determinazioni della UOR 214, che qui si intende integralmente richiamata, la Sezione Accreditamenti e Qualità:

"(...)

Letto l'art. 28 l.r. n. 9/2017 "Trasferimento definitivo delle strutture accreditate" a mente del quale:

"(omissis) 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, [nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale.] (60) Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.

3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.";

ricorrendone i presupposti e preso atto degli esiti trasmessi dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente;

ha autorizzato **"all'esercizio per trasferimento ex art. 28 l.r. n. 9/2017 il Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l.r. n. 833/1978 – Martina Franca (TA) dalla sede originaria di via Orazio Flacco s.n.c. a quella di via Guglielmi n. 10 trav. 1^a di Martina Franca, il cui responsabile sanitario è il Dr. Michele Dipalo, nato a (omissis), iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Bari (Ordine dei Medici della Provincia di Bari) al n. 8335, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (...) e specializzato in Ortopedia presso la medesima Università (...)."**

La scrivente, inoltre, specificava:

che, "ai fini della contrattualizzazione del nuovo ambulatorio ex art 26 l.n. 833/1978 di OSMAlRM s.r.l. e della relativa erogazione di prestazioni sanitarie per conto della Asl di competenza, occorrerà attendere il successivo rilascio del provvedimento amministrativo di mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede di via Guglielmi n. 10 trav. 1^a, Martina Franca (TA);

-di incaricare, per l'effetto, il Servizio QU.OTA – ARéSS, ai sensi degli artt. dell'art. 28, comma 6 e 29, comma

9 della L.R. 9/2017 e s.m.i., di verificare presso la nuova sede di Martina Franca, via Guglielmi n. 10 trav. 1^ il possesso dei requisiti ulteriori pervisti dalla normativa vigente”.

Ciò posto,

-richiamata la nota in ingresso n. prot. E/162934/25-03-2026 inoltrata dal legale rappresentante della Società OSMAIRM srl alla Sezione Accreditamenti e Qualità, recante l'istanza di mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di riabilitazione sito in Martina Franca (TA) alla via 1^ trav. di via Guglielmi n. 10, alla stregua della quale:

“la sottoscritta Maria Luisa Paciulli (...) in qualità di Legale Rappresentante della Società OSMAIRM s.r.l. part. IVA 00350530739 con sede legale in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9, con la presente

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 28 co 6 l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii., in relazione alla nuova sede della struttura ambulatoria ex art 26 l.n.833/1978 sita nel Comune di Martina Franca alla via 1^ trav. di via Guglielmi n. 10, il rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento c/o la nuova sede.

A tale scopo dichiara:

- a. Che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal r.r. n. 16/2019 e ss.mm.ii. limitatamente alle evidenze previste dalla fase PLAN (di cui si allegano le griglie);*
- b. Che il responsabile sanitario è il Dott. Di Palo Michele (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari (...) specializzato in Ortopedia iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari”;*

- Visto l'allegato di cui alla predetta istanza consistente nelle griglie di Autovalutazione dei requisiti per la fase Plan delle strutture private che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, ex r.r. 16/2019 e ss.mm.ii.

– ALL. C;

-Preso atto della nota prot. in ingresso E/349430/16-06-2026 trasmessa dal Servizio Qu.O.T.A. AReSS alla Sezione Accreditamento e Qualità recante all'oggetto: *“Centro ambulatoriale di riabilitazione corrente in Martina Franca (TA). Incarico ex D.D. n. 26 del 30.03.2026. Trasmissione parere accreditamento istituzionale.”* che testualmente si riporta:

“Quale formale riscontro ad incarico marginato in oggetto, si relazione quanto segue.

Preso atto che propria determinazione dirigenziale n.26 del 30.03.2026 la Sezione regionale competente ha determinato “di autorizzare all'esercizio per trasferimento ex art 28 l. r. n. 9/2017 il Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l.r. n. 833/1978 – Martina Franca (TA) dalla sede originaria di via Orazio Flacco s.n.c. a quella di via Guglielmi n. 10 trav. 1^ di Martina Franca”, questo Servizio ha trasmesso alla struttura medesima, con nota prot. n.1661/QuOTA del 21.04.2026, il Piano di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, programmato per il giorno 24.04.2026.

In data 23.04.2026 il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei requisiti relativi alla Fase di “Plan” di cui al “Manuale di Accreditamento per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale”, approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata dalla struttura da auditare, valutandone quale non congruo il suo contenuto.

Come programmato, in data 24.04 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit contestualmente consegnato alla struttura, rilevando specifiche Non Conformità, con invito a “comunicare formalmente al Servizio QuOTA, entro 30 gg., l'analisi delle cause, il trattamento e l'azione correttiva inerente a ciascuna Non Conformità rilevata”.

A seguito di comunicazione PEC della Direzione della struttura data odierna, in sede di audit di follow up (documentale), il Gruppo di Valutazione ha esaminato il piano delle azioni correttive specifiche per le Non Conformità rilevate, valutandole come adeguate e congrue.

*Tutto ciò premesso e per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per il centro ambulatoriale di riabilitazione sito in Martina Franca (TA) alla Via Guglielmi n.10 trav 1°**, di cui è titolare la società O.S.M.A.I.R.M. srl di Laterza (TA), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del "Manuale di Accredimento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera", approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla Fase di "Plan", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.*

Tanto in ossequio alle previsioni di cui all'art. 23 della L.R. 9/2017 e ss.mm.ii.";

Tutto ciò premesso, ricorrendone i presupposti,

si propone:

di rilasciare alla Società OSMAIRM srl con sede legale in Laterza (TA) alla Via Cappuccini n. 9 (P.I. 00350530739) il mantenimento dell'accreditamento istituzionale ex art 28 co. 6 l.r. n. 9/2017 del Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l.r. n. 833/1978 nella nuova sede in Martina Franca (TA) alla Via Guglielmi n. 10 trav. 1^a (già autorizzata all'esercizio per trasferimento ex art 28 l.r. n. 9/2017 con D.D. 26 del 30.03.2026), il cui responsabile sanitario è il Dr. Michele Dipalo, nato a (omissis), iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Bari (Ordine dei Medici della Provincia di Bari) al n. 8335, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e specializzato in Ortopedia presso la medesima Università, con la precisazione che:

-l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019 s.m.i.;

-ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante del C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB), "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento", dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.;

-ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante;

-il competente Ufficio dell'ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire l'attribuzione del relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

-sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
-viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente della Sezione Accreditamenti e Qualità

di rilasciare alla Società OSMAIRM srl con sede legale in Laterza (TA) alla Via Cappuccini n. 9 (P.I. 00350530739) il mantenimento dell'accreditamento istituzionale ex art 28 co. 6 l.r. n. 9/2017 del Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l.r. n. 833/1978 nella nuova sede in Martina Franca (TA) alla Via Guglielmi n. 10 trav. 1^ (già autorizzata all'esercizio per trasferimento ex art 28 l.r. n. 9/2017 con D.D. 26 del 30.03.2026), il cui responsabile sanitario è il Dr. Michele Dipalo, nato a (*omissis*), iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Bari (Ordine dei Medici della Provincia di Bari) al n. 8335, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e specializzato in Ortopedia presso la medesima Università, con la precisazione che:

-l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019 s.m.i.;

-ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante del C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB), "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento", dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione

delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.;

-ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante;

-il competente Ufficio dell'ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire l'attribuzione del relativo codice regionale.

di notificare il presente provvedimento:

al Legale Rappresentante della Società OSMAIRM s.r.l. ;

al Direttore Generale dell'ASL TA;

al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;

alla Società Exprivia s.p.a.;

al Sindaco del Comune di Martina Franca (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Accreditamenti e Qualità/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso alla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza sociosanitaria;
- sarà trasmesso alla Dirigente della Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi e Telemedicina.

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00060

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Paolo Avitto

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Paolo Avitto

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro